

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1046 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2016****che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, («il regolamento di base») in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA**1. Misure in vigore**

- (1) In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale») a norma dell'articolo 5 del regolamento di base, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato») con il regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio ⁽²⁾ («le misure iniziali»).
- (2) Le misure iniziali hanno assunto la forma di un dazio *ad valorem* del 64,3 %.
- (3) Nel 2012 e nel 2013, in seguito a due inchieste antielusione, le misure iniziali sono state dapprima estese alle importazioni di cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia ⁽³⁾ e in un secondo momento alle importazioni dalla RPC di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm ⁽⁴⁾. Il 30 ottobre 2015, in seguito a una terza inchiesta antielusione, le misure sono state estese ai cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm ⁽⁵⁾.

2. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (4) Successivamente alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽⁶⁾ delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio, del 14 giugno 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese (GUL 150 del 16.6.2010, pag. 17).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 14/2012 del Consiglio, del 9 gennaio 2012, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento d'esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia, dichiarati o no originari della Malaysia, e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite dalla Svizzera (GUL 8 del 12.1.2012, pag. 22).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GUL 243 del 12.9.2013, pag. 2).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1952 della Commissione, del 29 ottobre 2015, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio sulle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GUL 284 del 30.10.2015, pag. 100).

⁽⁶⁾ Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 371 del 18.10.2014, pag. 19).

- (5) La domanda è stata presentata da Plansee SE («il richiedente»), il principale produttore dell'Unione di cavi di molibdeno, che rappresenta il 90 % della produzione totale dell'Unione.
- (6) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implicherebbe il rischio di reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.
- (7) Il 12 giugno 2015 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, al fine di determinare se la scadenza delle misure potesse comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio e ha pubblicato un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁷⁾ («l'avviso di apertura»).

3. Parti interessate

- (8) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati nonché le autorità cinesi, invitandoli a partecipare.
- (9) A tutte le parti interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura del riesame e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

3.1. Campionamento

- (10) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.
 - a) Campionamento degli importatori
- (11) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
- (12) Nessun importatore si è manifestato per fornire le informazioni richieste nell'avviso di apertura.
 - b) Campionamento dei produttori esportatori della RPC
- (13) In considerazione del numero presumibilmente elevato di produttori esportatori della RPC, nell'avviso di apertura è stato previsto il campionamento.
- (14) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (15) Solo una società della RPC ha trasmesso il 29 giugno 2015 un questionario compilato. Dalle informazioni fornite è risultato tuttavia che tale società non aveva effettuato alcuna esportazione nell'Unione del prodotto in esame, quale definito al considerando 23, ma solamente altri tipi di cavi di molibdeno con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm. Il 25 agosto 2015 detta società è stata invitata a presentare osservazioni o informazioni nel contesto del riesame in previsione della scadenza, ma tale invito è rimasto senza risposta. In quella fase dell'inchiesta, inoltre, la società in questione era coinvolta nell'inchiesta antielusione che ha portato all'adozione del regolamento (UE) 2015/1952. Sulla base di questi elementi la Commissione ha ritenuto che tale società non dovesse far parte del campione.

⁽⁷⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese (GU C 194 del 12.6.2015, pag. 4).

- (16) Poiché nessun altro produttore esportatore cinese si è manifestato, non è stato necessario ricorrere al campionamento.

3.2. Questionari e visite di verifica

- (17) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione.
- (18) La Commissione ha inviato questionari a due produttori dell'Unione noti. Un produttore dell'Unione (Plansee SE), che rappresenta circa il 90 % del totale delle vendite dell'industria dell'Unione, ha risposto al questionario. L'11 maggio 2015 l'altro produttore dell'Unione ha espresso il desiderio di non prendere posizione in merito all'inchiesta e non ha compilato il questionario che ha ricevuto il 12 giugno 2015.
- (19) Ai produttori esportatori cinesi non sono stati inviati questionari perché, come spiegato nei considerando da 13 a 16, nessuno di essi si è manifestato.
- (20) La Commissione ha inviato questionari a nove utilizzatori che si sono manifestati dopo l'apertura dell'inchiesta e ha ricevuto cinque risposte dagli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame.
- (21) Una visita di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base è stata effettuata presso la sede del produttore dell'Unione Plansee SE in Austria.

4. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (22) L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015 («il periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili ai fini della valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (23) Il prodotto in esame è rappresentato dai cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con il codice NC ex 8102 96 00.

2. Prodotto simile

- (24) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base nonché gli stessi utilizzi di base:

— il prodotto in esame,

— il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

- (25) La Commissione ha concluso che detti prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

1. Osservazioni preliminari

- (26) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se fossero in atto pratiche di dumping e se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping.
- (27) Come precisato al considerando 16, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha collaborato alla presente inchiesta ed è stato pertanto necessario basarsi sui dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (28) A tale proposito le autorità cinesi sono state debitamente informate del fatto che, in conseguenza della mancata collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione poteva applicare l'articolo 18 del regolamento di base riguardo alle conclusioni per quanto attiene alla RPC. Non sono state ricevute osservazioni al riguardo.
- (29) Di conseguenza, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o di reiterazione del dumping illustrate in appresso sono state raggiunte in base ai dati disponibili. Sono stati presi in considerazione a tal fine la domanda di riesame in previsione della scadenza, le statistiche di Eurostat, i dati rilevati dagli Stati membri a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6») e i dati raccolti in occasione delle precedenti inchieste (cfr. considerando 3) per lo stesso prodotto in esame. Sono state altresì esaminate le informazioni della banca dati cinese delle statistiche sulle esportazioni. Tuttavia, essendo emerso da tale analisi che la struttura di codifica del prodotto in esame non era sufficientemente precisa per fornire informazioni utili, questa fonte di informazioni non ha potuto essere utilizzata.

2. Pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame*2.1. Paese di riferimento*

- (30) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. A tale scopo è stato necessario selezionare un paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento»).
- (31) Nell'inchiesta iniziale sono stati utilizzati come paese di riferimento gli Stati Uniti d'America. Nell'avviso di apertura della presente inchiesta la Commissione ha proposto di utilizzare l'India come paese di riferimento, perché il produttore americano ha cessato la produzione di cavi di molibdeno dopo il periodo dell'inchiesta iniziale. La Commissione ha invitato le parti a presentare osservazioni in merito all'adeguatezza di questa scelta, ma nessuna di esse è intervenuta.
- (32) La Commissione ha cercato di raccogliere informazioni sui produttori di cavi di molibdeno di altri potenziali paesi di riferimento e ha contattato l'India, il Giappone, il Messico, l'Ucraina e gli Stati Uniti, invitando tutti i produttori noti di cavi di molibdeno di questi paesi a fornire le informazioni necessarie.
- (33) Nessuna delle società contattate in tali paesi ha accettato di collaborare all'inchiesta. Inoltre, non vi sono indicazioni di altri paesi in cui potrebbero essere fabbricati cavi di molibdeno. La Commissione ha dovuto pertanto ricorrere al mercato dell'Unione come unica opzione possibile per determinare il valore normale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

2.2. Valore normale

- (34) I dati relativi alla produzione e alla vendita del prodotto simile sul mercato dell'Unione ricevuti dai due produttori dell'Unione sono stati utilizzati come base per la determinazione del valore normale applicabile ai produttori esportatori della RPC.
- (35) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se durante il periodo dell'inchiesta di riesame il volume complessivo delle vendite dell'industria dell'Unione del prodotto simile sul mercato interno fosse rappresentativo. Tali vendite sarebbero state considerate rappresentative se il volume totale delle vendite ad acquirenti indipendenti avesse rappresentato almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione cinesi del prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. In base a tali elementi le vendite del prodotto simile dell'industria dell'Unione sul mercato interno erano rappresentative.

- (36) L'inchiesta ha accertato che la media ponderata dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione è stata remunerativa durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che poteva quindi essere considerata come relativa a vendite realizzate nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (37) Le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato interno sono state remunerative nel corso del periodo dell'inchiesta di riesame e realizzate in quantità rappresentative. Il valore normale è stato pertanto basato sui prezzi di vendita del prodotto simile praticati dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione.

2.3. Prezzo all'esportazione

- (38) Come menzionato al considerando 27, a causa della mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all'esportazione è stato determinato in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, ossia prendendo in considerazione i valori tratti dalla «banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6» e sottoposti a un controllo incrociato con le informazioni fornite nella domanda e con le statistiche di Eurostat.

2.4. Confronto

- (39) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica. Data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi non è stato possibile determinare i tipi di prodotto esportati dalla RPC. Non è stato pertanto possibile effettuare un confronto per tipo di prodotto. A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, il prezzo all'esportazione e il valore normale sono stati rettificati per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Sono state apportate rettifiche in merito a costi di trasporto (nolo marittimo e interno), costi di assicurazione e diritti di sdoganamento, in base a informazioni raccolte nell'inchiesta iniziale.

2.5. Margine di dumping

- (40) La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale con la media ponderata dei prezzi all'esportazione determinata secondo le modalità sopra esposte, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (41) Sulla base di tali elementi il margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo), franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 49,6 %.

3. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

- (42) Alla luce delle conclusioni sull'esistenza di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha valutato se vi fosse il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati esaminati i seguenti elementi: la capacità di produzione e la capacità produttiva inutilizzata nella RPC, la politica di esportazione cinese verso altri paesi terzi e l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione.

3.1. Capacità di produzione e capacità produttiva inutilizzata nella RPC

- (43) In assenza di informazioni pubblicamente disponibili e a causa della mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi, la capacità di produzione e la capacità produttiva inutilizzata nella RPC sono state determinate in base a stime fornite dal richiedente nella sua domanda e in base alla sua conoscenza del mercato. Tali stime hanno potuto essere sottoposte a un controllo incrociato con i dati raccolti durante l'inchiesta iniziale e l'inchiesta antielusione chiusa nell'ottobre 2015 menzionata al considerando 3, ed è stata raggiunta la conclusione che si tratta di stime ragionevoli.
- (44) In base a tali elementi, durante il periodo dell'inchiesta di riesame la capacità di produzione era di circa 3 400 tonnellate, la produzione effettiva di circa 750 tonnellate, mentre la capacità produttiva inutilizzata era pari a circa 2 650 tonnellate. La capacità produttiva inutilizzata stimata superava di parecchie volte i consumi dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. A causa dell'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione, come descritto nei considerando 48 e 50, è probabile che gran parte di tale capacità produttiva inutilizzata possa essere impiegata per la produzione a fini di esportazione verso l'Unione.

- (45) La rilevante capacità produttiva inutilizzata stimata della RPC fa ritenere che i produttori cinesi siano potenzialmente in grado di incrementare notevolmente le loro esportazioni. Il consumo di cavi di molibdeno dipende in larga misura dalla produzione di cambi di velocità manuali per l'industria delle automobili e dei veicoli pesanti. Se è vero che nella prospettiva di un'espansione del settore automobilistico della RPC il consumo di cavi di molibdeno nel mercato interno cinese potrebbe aumentare, ciò non toglie che la capacità produttiva inutilizzata di tale paese supera di gran lunga i consumi dell'Unione. Pertanto, anche nell'ipotesi di un aumento dei consumi interni nella RPC, è probabile che le capacità produttive inutilizzate rimangano ancora significative, con grandi potenzialità di esportazione. Inoltre, il potenziale aumento della domanda in altri mercati automobilistici importanti come gli Stati Uniti, il Giappone, la Corea e l'America meridionale è piuttosto limitato, in quanto l'industria automobilistica in tali paesi si sta orientando principalmente verso l'impiego di cambi automatici che non utilizzano cavi di molibdeno.
- (46) Se le misure venissero a scadere nell'Unione, data l'ampia capacità produttiva inutilizzata nella RPC a fronte di una domanda limitata del prodotto in altri grandi mercati di paesi terzi nonché il fatto che, probabilmente, gran parte di questa capacità inutilizzata non sarà assorbita dai consumi sul mercato interno cinese, gli esportatori cinesi sarebbero pertanto fortemente incentivati a riorientare le loro esportazioni verso il mercato dell'Unione.

3.2. *Politica di esportazione cinese verso altri paesi terzi*

- (47) Non sono pubblicamente disponibili informazioni sui prezzi medi delle esportazioni cinesi verso i mercati dei paesi terzi. Il richiedente ha fornito dati su due quotazioni dei prezzi all'esportazione cinesi verso mercati di paesi terzi per un quantitativo totale di 20 tonnellate, corrispondenti a circa il 6 % dei consumi dell'Unione. Tali dati mostrano livelli di prezzo inferiori all'attuale livello dei prezzi nell'Unione. La società cinese di cui al considerando 15 ha riferito inoltre nel modulo per il campionamento di aver venduto alla Corea del Sud un quantitativo trascurabile di cavi di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm, a un prezzo più basso rispetto all'attuale livello dei prezzi nell'Unione.

3.3. *Attrattiva del mercato dell'Unione*

- (48) È emerso dall'inchiesta che, tenendo conto delle pratiche di elusione accertate in passato di cui al considerando 3, i produttori esportatori cinesi sono riusciti a incrementare la loro già consistente quota di mercato e i volumi esportati sul mercato dell'Unione durante il periodo in esame rispettivamente del 7 % e del 9 %, come indicato nella tabella 2. La quota di mercato cinese era compresa tra il 15 % e il 35 % durante tutto il periodo in esame.
- (49) Le precedenti pratiche di elusione, l'aumento della quota di mercato durante il periodo in esame e la sua entità sono chiari segnali del fatto che il mercato dell'Unione rimane attrattivo per gli esportatori cinesi.
- (50) In base alle informazioni fornite dal richiedente, i prezzi delle esportazioni cinesi verso il mercato dell'Unione sono più elevati dei prezzi delle esportazioni cinesi verso altri paesi terzi. Ciò evidenzia l'attrattiva del mercato UE in termini di livelli di prezzo in quanto le esportazioni verso l'Unione genererebbero maggiori profitti. Come spiegato al considerando 45, date le differenze tecniche del settore automobilistico in altri grandi mercati di fabbricazione di automobili, le esportazioni di cavi di molibdeno sono limitate ai mercati nei quali l'industria automobilistica usa cambi di velocità manuali e il mercato dell'Unione è uno dei maggiori fra questi. Il mercato dell'Unione rimane infatti il mercato più importante per i cavi di molibdeno dato che la sua grande industria di fabbricazione di automobili e veicoli pesanti continua a utilizzare cambi di velocità manuali.

3.4. *Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping*

- (51) In conclusione, l'elevata capacità produttiva inutilizzata disponibile secondo le stime nella RPC, la conseguente capacità dei produttori esportatori cinesi di aumentare i volumi di produzione e le vendite dirette verso l'Unione e l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione fanno ritenere che l'abrogazione delle misure comporterebbe probabilmente un aumento significativo delle esportazioni verso l'Unione. In considerazione del margine di dumping constatato durante il periodo dell'inchiesta di riesame, è anche probabile che le future esportazioni siano effettuate a prezzi che implicano un considerevole dumping. È stato pertanto concluso che qualora le misure antidumping in vigore venissero lasciate scadere il rischio di persistenza del dumping sarebbe elevato.

D. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (52) L'industria dell'Unione non ha subito cambiamenti strutturali sostanziali rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile era fabbricato nell'Unione da due produttori noti. Essi costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

2. Consumi dell'Unione

- (53) La Commissione ha determinato i consumi dell'Unione sommando i) i volumi delle vendite sul mercato dell'Unione dei due produttori dell'Unione e ii) il volume complessivo delle importazioni. Il volume totale delle importazioni dalla RPC è stato calcolato sommando i volumi delle importazioni tratti dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e i volumi di cavi di molibdeno oggetto di elusione rilevati nell'ultima inchiesta antielusione, poiché il regolamento (UE) 2015/1952 aggrega i dati delle due precedenti inchieste antielusione di cui al considerando 3 ed è basato pertanto sul set di dati più completo. Durante il periodo in esame non vi sono state importazioni da altri paesi terzi.
- (54) Dal momento che l'industria dell'Unione è costituita da due soli produttori, per motivi di riservatezza i dati hanno dovuto essere presentati sotto forma di indici o espressi come intervalli di valori.
- (55) Alla luce di quanto precede, i consumi dell'Unione hanno mostrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumi dell'Unione (valori indicizzati)

	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	104	103	102

Fonte: dati dell'industria dell'Unione, banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, ultima inchiesta antielusione, Eurostat

- (56) Durante il periodo in esame i consumi dell'Unione sono rimasti pressoché inalterati, con un aumento di appena il 2 %. Più in dettaglio, essi sono dapprima aumentati del 4 % fino al 2013 per poi calare lievemente del 2 % tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (57) La relativa stabilità dei consumi dell'Unione di cavi di molibdeno si spiega principalmente con l'andamento dell'industria automobilistica nel periodo in esame, che non ha subito variazioni nel corso dello stesso periodo.

3. Importazioni dal paese interessato**3.1. Volumi e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato**

Tabella 2

Volumi delle importazioni e quota di mercato (valori indicizzati)

Paese		2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
RPC	Volumi delle importazioni <i>Indice (2012 = 100)</i>	100	75	99	109
	Quota di mercato <i>Indice (2012 = 100)</i>	100	72	97	107

Fonte: dati dell'industria dell'Unione, banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, ultima inchiesta antielusione, Eurostat

- (58) Come spiegato nel considerando 53, i volumi delle importazioni dalla RPC sono stati calcolati sommando i volumi delle importazioni tratti dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e i volumi delle importazioni di cavi di molibdeno oggetto di elusione rilevati nell'ultima inchiesta antielusione. Poiché questi ultimi hanno dovuto essere trattati come informazioni riservate ⁽⁸⁾, i dati della tabella 2 sono espressi sotto forma di indici.
- (59) In base a tali dati, le importazioni in termini di volume sono aumentate del 9 % durante il periodo in esame. Esse sono diminuite significativamente nel 2013 (del 25 %) e da allora sono in costante aumento (del 46 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2013).
- (60) I volumi delle importazioni nell'Unione del prodotto in esame sono aumentati in misura superiore ai consumi dell'Unione. Ciò ha comportato un aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi del 7 % durante il periodo in esame. La quota di mercato ha registrato tendenze analoghe a quelle dei volumi delle importazioni. Più specificamente, la quota di mercato è diminuita del 28 % nel 2013 ed è aumentata del 46 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2013, in linea con il calo dei volumi delle importazioni nel 2013 e il loro aumento nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (61) La diminuzione sia dei volumi delle importazioni sia della quota di mercato nel 2013 è stata la conseguenza dell'apertura di un'inchiesta antielusione che ha portato all'estensione dei dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di molibdeno alle importazioni dalla RPC di un prodotto leggermente modificato (cfr. considerando 3 e nota 3).
- (62) La quota di mercato delle importazioni cinesi all'inizio del periodo in esame raggiungeva un livello elevato, compreso tra il 15 % e il 35 %. Come indicato al considerando 48, i produttori esportatori cinesi sono riusciti ad ampliare del 7 % la loro considerevole quota di mercato durante il periodo in esame, nonostante le misure in vigore, grazie soprattutto alle pratiche di elusione.

3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato

- (63) A causa della mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi, come spiegato nel considerando 38, i prezzi delle importazioni sono stati determinati sulla base delle informazioni della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e sono stati sottoposti a un controllo incrociato con le informazioni fornite nella domanda e con le statistiche di Eurostat. La tabella che segue fornisce un'indicazione dei prezzi medi delle importazioni dalla RPC:

Tabella 3

Prezzi all'importazione (valori indicizzati) ^(*)

Paese		2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
RPC	<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	97	89	87

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

^(*) Il prezzo medio non comprende i dazi antidumping in vigore.

- (64) Tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta di riesame il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC è diminuito in modo costante, con un calo complessivo del 13 %.

⁽⁸⁾ Un unico produttore esportatore ha collaborato nel corso della precedente inchiesta antielusione. Per motivi di riservatezza tutti dati sensibili hanno dovuto essere pertanto espressi sotto forma di indici o come intervalli di valori.

3.3. Sottoquotazione dei prezzi

- (65) La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando la media dei prezzi di vendita di Plansee SE sul mercato dell'Unione, rettificati al livello franco fabbrica, con la media dei prezzi delle importazioni dal paese interessato praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione e stabiliti a livello cif (costo, assicurazione e nolo) in base ai dati tratti dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, come specificato al considerando 38, dazi antidumping inclusi.
- (66) Come indicato al considerando 39, data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi non è stato possibile determinare i tipi di prodotto esportati dalla RPC nell'Unione. Non è stato pertanto possibile effettuare un confronto per tipo di prodotto. Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai prezzi medi, debitamente rettificati ove necessario, previa detrazione di riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato ipotetico dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (67) Dal confronto è emerso che durante il periodo dell'inchiesta di riesame non si è verificata alcuna sottoquotazione dei prezzi. Tuttavia, se si detrae il dazio antidumping in vigore pari al 64,3 %, il margine di sottoquotazione raggiungerebbe il 25,9 %.

3.4. Importazioni da paesi terzi

- (68) Come menzionato al considerando 53, non sono state effettuate importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC durante il periodo in esame.

4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.1. Osservazioni di carattere generale

- (69) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici rilevanti per la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (70) I dati di cui disponeva la Commissione ai fini della determinazione del pregiudizio erano differenti per gli indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Per gli indicatori macroeconomici, la Commissione ha potuto basarsi sulle risposte al questionario fornite da Plansee SE e, per quanto riguarda l'altro produttore noto dell'Unione, sui dati relativi a tale produttore forniti da Plansee SE nella sua domanda. Per gli indicatori microeconomici, la domanda non conteneva invece alcun dato in merito alla situazione del secondo produttore e, poiché tale produttore non ha compilato il questionario, la Commissione si è dovuta basare sui dati contenuti nelle risposte al questionario fornite da Plansee SE. Poiché Plansee SE rappresenta circa il 90 % del totale delle vendite nell'Unione, la Commissione ha ritenuto che i suoi dati verificati sugli indicatori microeconomici riflettessero in modo equo la situazione dell'intera industria dell'Unione.
- (71) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volumi di vendita, quota di mercato, crescita, occupati, produttività, entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
- (72) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali.
- (73) I due insiemi di dati sono stati entrambi considerati rappresentativi della situazione economica dell'industria dell'Unione.

4.2. Indicatori macroeconomici

a) Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (74) Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno mostrato nel complesso il seguente andamento:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti dei produttori dell'Unione

	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volumi di produzione <i>Indice (2012 = 100)</i>	100	113	102	98
Capacità produttiva <i>Indice (2012 = 100)</i>	100	99	98	98
Utilizzo degli impianti <i>Indice (2012 = 100)</i>	100	114	105	100

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

- (75) I volumi di produzione sono diminuiti di appena il 2 % durante il periodo in esame. Più in particolare, essi sono aumentati dapprima del 13 % fino al 2013 per poi calare costantemente di oltre il 13 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2013.
- (76) La capacità produttiva dell'industria dell'Unione è diminuita progressivamente durante il periodo in esame, con un calo complessivo del 2 %.
- (77) In conseguenza dell'aumento dei volumi di produzione e della lieve diminuzione della capacità produttiva nel 2013, l'utilizzo degli impianti è aumentato del 14 % nel 2013 rispetto al 2012. Dopo il 2013 l'utilizzo degli impianti è diminuito fino a raggiungere i livelli del 2012. Nel complesso, durante il periodo in esame l'utilizzo degli impianti è rimasto pertanto invariato.

b) Volumi di vendita e quota di mercato

- (78) I volumi delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento nel periodo in esame:

Tabella 5

Volumi di vendita e quota di mercato dei produttori dell'Unione

	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volumi di vendita nell'Unione <i>Indice (2012 = 100)</i>	100	113	104	100

	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Quota di mercato <i>Indice (2012 = 100)</i>	100	109	101	98

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

- (79) Nel corso del periodo in esame le vendite complessive dell'industria dell'Unione nel mercato dell'UE sono rimaste stabili. Le vendite dell'industria dell'Unione sono aumentate del 13 % fino al 2013 per poi diminuire costantemente del 12 % fino a raggiungere nel periodo dell'inchiesta di riesame i livelli del 2012. L'aumento delle vendite dell'industria dell'Unione nel 2013 è da attribuire principalmente all'apertura di un'inchiesta antielusione che ha portato all'estensione dei dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di molibdeno alle importazioni dalla RPC di un prodotto leggermente modificato (cfr. considerando 3 e nota 3). Di conseguenza, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata del 9 % nel 2013. In seguito essa è diminuita costantemente del 10 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2013. Nel complesso, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita del 2 %.

c) Crescita

- (80) Mentre i consumi dell'Unione sono aumentati del 2 % durante il periodo in esame, i volumi di vendita dell'industria dell'Unione sono rimasti invariati, il che si è tradotto in una perdita di quota di mercato del 2 %.

d) Occupati e produttività

- (81) Nel periodo in esame gli occupati e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Occupati e produttività dei produttori dell'Unione

	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Numero di addetti <i>Indice (2012 = 100)</i>	100	95	89	88
Produttività (tonnellate/addetto) <i>Indice (2012 = 100)</i>	100	119	115	111

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

- (82) Nel periodo in esame gli occupati dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 12 %, mentre la produttività è aumentata dell'11 % nello stesso periodo.

e) Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (83) L'inchiesta ha accertato che le importazioni di cavi di molibdeno dalla RPC hanno continuato a essere effettuate sul mercato dell'Unione a prezzi di dumping. Il margine di dumping accertato per la RPC durante il periodo dell'inchiesta di riesame era notevolmente superiore al livello minimo (cfr. considerando 41). Ciò ha coinciso con un aumento dei volumi delle importazioni dalla RPC e con una diminuzione dei prezzi all'importazione, con conseguente leggero aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi rispetto al 2012. Pur riuscendo a trarre profitto dalle misure antidumping in vigore e mantenere pertanto sostanzialmente inalterata la propria quota di mercato, l'industria dell'Unione ha tuttavia registrato una tendenza al ribasso.

4.3. Indicatori microeconomici

a) Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (84) Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita praticati dall'industria dell'Unione (Plansee SE) ad acquirenti indipendenti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Prezzi medi di vendita nell'Unione e costo unitario

	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione <i>Indice (2012 = 100)</i>	100	95	94	94
Costo unitario di produzione <i>Indice (2012 = 100)</i>	100	84	83	84

Fonte: dati relativi a Plansee SE

- (85) Il prezzo medio unitario di vendita praticato dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti è diminuito del 6 % nel periodo in esame. Il calo dei prezzi è il risultato della diminuzione dei costi delle materie prime e delle iniziative adottate dal produttore dell'Unione per ridurre i costi.
- (86) Nel periodo in esame il costo medio di produzione dell'industria dell'Unione è calato in misura ancora maggiore, del 16 %. Le riduzioni dei costi di produzione sono da attribuire soprattutto alla diminuzione dei costi delle materie prime, nonché alle citate iniziative adottate per abbattere i costi come la tutela contro le oscillazioni dei prezzi delle materie prime.

b) Costo del lavoro

- (87) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Costo medio del lavoro per addetto

	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Costo medio del lavoro per addetto (EUR) <i>Indice (2012 = 100)</i>	100	106	103	103

Fonte: dati relativi a Plansee SE

- (88) Il costo medio del lavoro per addetto è rimasto relativamente inalterato nel corso del periodo in esame, con un aumento marginale del 3 % durante tale periodo. In particolare, il costo medio del lavoro è aumentato del 6 % nel 2013, per poi diminuire del 2 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2013.

c) Scorte

(89) Nel periodo in esame il livello delle scorte ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Scorte

	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Scorte finali <i>Indice (2012 = 100)</i>	100	140	115	46
Scorte finali in percentuale della produzione <i>Indice (2012 = 100)</i>	100	124	112	47

Fonte: dati relativi a Plansee SE

(90) Durante il periodo in esame le scorte rappresentavano soltanto una percentuale molto ridotta del totale della produzione. Questo fattore non è stato quindi ritenuto significativo ai fini della valutazione della situazione economica dell'industria dell'Unione.

d) Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(91) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) <i>Indice (2012 = 100)</i>	100	512	509	463
Flusso di cassa (EUR) <i>Indice (2012 = 100)</i>	100	393	333	301
Investimenti (EUR) <i>Indice (2012 = 100)</i>	100	3 360	0	0
Utile sul capitale investito <i>Indice (2012 = 100)</i>	100	403	375	338

Fonte: dati relativi a Plansee SE

(92) La Commissione ha determinato la redditività dell'industria dell'Unione come l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione espresso in percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività dell'industria dell'Unione è aumentata in misura considerevole durante il periodo in esame. Ha raggiunto il suo livello massimo nel 2013, per poi diminuire durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Come spiegato nei considerando 85 e 86, tale aumento della redditività dell'industria dell'Unione è da attribuire principalmente alla diminuzione dei costi delle materie prime e a iniziative efficaci per abbattere i costi.

- (93) Il flusso di cassa netto, che rappresenta la capacità del produttore dell'Unione di autofinanziare le proprie attività, è triplicato durante il periodo in esame. Il notevole aumento del flusso di cassa si spiega principalmente con il forte aumento della redditività, come spiegato al considerando 92.
- (94) Gli investimenti sono aumentati notevolmente nel 2013, per azzerarsi poi negli anni successivi. In effetti, il produttore dell'Unione ha effettuato un considerevole investimento nel 2013 per sostituire attrezzature e macchinari, senza procedere a ulteriori investimenti negli anni successivi.
- (95) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Durante il periodo in esame l'utile sul capitale investito derivante dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile è aumentato. Più precisamente, è aumentato nel 2013 ed è poi leggermente diminuito del 16 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2013.

4.4. Conclusioni in merito alla situazione dell'industria dell'Unione

- (96) Indicatori quali la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito hanno registrato un miglioramento nel periodo in esame. Tale andamento è dovuto principalmente al calo dei costi delle materie prime e a iniziative efficaci per ridurre i costi.
- (97) Per contro, alcuni dei principali indicatori del pregiudizio, quali produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti e volumi di vendita, sono rimasti relativamente invariati o hanno registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. In particolare i volumi di produzione, la capacità produttiva e la quota di mercato hanno registrato un leggero calo del 2 %. Durante il periodo in esame l'utilizzo degli impianti è aumentato di un lieve 1 %. I volumi delle vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione sono rimasti invariati. Gli occupati sono diminuiti del 12 %.
- (98) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5. Rischio di reiterazione del pregiudizio

- (99) Come indicato ai considerando 41 e 83 le importazioni cinesi sono state effettuate a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame e, come concluso al considerando 51, esiste un elevato rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure.
- (100) Non è stata riscontrata alcuna sottoquotazione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, ma, come illustrato al considerando 67, una volta detratto il dazio antidumping in vigore il margine di sottoquotazione è di circa il 26 %. Date queste premesse, è prevedibile che in caso di abrogazione dei dazi antidumping le importazioni cinesi saranno effettuate a prezzi significativamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. Tenuto conto dell'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione, come descritto nei considerando 48 e 50, un aumento delle importazioni in dumping è probabile. Nel caso in cui queste nuove importazioni fossero effettuate a prezzi nettamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, ciò potrebbe esercitare una pressione al ribasso sui prezzi del mercato dell'Unione. I cavi di molibdeno sono un prodotto abbastanza omogeneo in termini di qualità. Il livello dei prezzi costituisce pertanto un fattore importante al momento di decidere se acquistare dai produttori dell'Unione o dai produttori esportatori cinesi. Il repentino calo delle importazioni cinesi in seguito all'apertura della seconda inchiesta antielusione nel 2013, come illustrato al considerando 79, indica inoltre che i clienti possono facilmente lasciare un fornitore per passare a un altro con un prezzo più competitivo (ossia dai produttori esportatori cinesi ai produttori dell'Unione). L'industria dell'Unione sarà quindi probabilmente costretta a ridurre i suoi prezzi di vendita a scapito della sua redditività o a mantenere i prezzi di vendita allo stesso livello, con la probabile conseguenza di perdere vendite e quote di mercato a vantaggio degli esportatori cinesi. In ultima analisi, ciò comporterebbe perdite e il mercato dell'Unione sarebbe dominato dalle importazioni cinesi.
- (101) Come menzionato al considerando 44, la capacità produttiva inutilizzata della RPC è stata stimata in 2 650 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il che supera di varie volte i consumi dell'Unione nello stesso periodo. Pertanto, anche nel caso in cui una parte di tale capacità produttiva fosse utilizzata per far fronte a un possibile aumento dei consumi interni nella RPC, è possibile che una notevole capacità produttiva resti comunque disponibile per le esportazioni verso l'Unione.

- (102) Alla luce di quanto precede e tenuto conto dell'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione come descritto nei considerando 48 e 50, è elevato il rischio che i produttori esportatori cinesi aumentino considerevolmente le loro esportazioni del prodotto in esame verso il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure.
- (103) In uno scenario di questo tipo l'industria dell'Unione è destinata a perdere volumi di vendita considerevoli e una quota di mercato rilevante. Ciò si tradurrebbe anche in una riduzione del tasso di utilizzo degli impianti e dei livelli di utile, fino a determinare perdite. La conseguenza è che il mercato dell'Unione sarà probabilmente dominato dalle importazioni dalla RPC.
- (104) In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che è elevato il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure.

E. INTERESSE DELL'UNIONE

- (105) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della RPC fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti gli interessi in gioco, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.
- (106) A tutte le parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (107) Sulla base di tali elementi la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio, esistessero validi motivi per concludere che non era nell'interesse dell'Unione mantenere le misure in vigore.

1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (108) L'inchiesta ha stabilito che l'industria dell'Unione non ha subito un notevole pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (109) L'industria dell'Unione ha dimostrato di essere strutturalmente solida. Essa ha compiuto notevoli sforzi per razionalizzare il processo produttivo e per aumentare la propria competitività, il che ha comportato un aumento della produttività (dell'11 %), un calo della capacità produttiva (del 2 %) e una diminuzione dei costi di produzione (del 16 %).
- (110) In caso di scadenza delle misure, il probabile afflusso di ingenti volumi di importazioni in dumping dalla RPC comprometterebbe la situazione dell'industria dell'Unione. Potrebbe causarle ulteriori perdite di quota di mercato e determinare il calo dei prezzi di vendita a causa della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni cinesi, mentre la diminuzione del tasso di utilizzo degli impianti comporterebbe l'aumento dei costi medi dell'industria. Questo provocherebbe con ogni probabilità un grave deterioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.
- (111) Sulla base di tali elementi la Commissione ha concluso che la proroga delle misure antidumping in vigore sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

2. Interesse degli importatori/operatori commerciali

- (112) Come menzionato al considerando 12, nessuno degli importatori ha collaborato o si è manifestato nell'attuale inchiesta. Dagli elementi forniti da un importatore nel corso dell'inchiesta iniziale risultava tuttavia che l'impatto complessivo sul totale delle attività della società sarebbe stato limitato. Non vi sono pertanto elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe un'incidenza negativa sugli importatori tale da non essere compensata dall'impatto positivo delle misure.

3. Interesse degli utilizzatori

- (113) Dei nove utilizzatori che si sono manifestati dopo l'apertura dell'inchiesta, cinque hanno risposto al questionario. L'ultima inchiesta antielusione conclusa nel 2015 e menzionata al considerando 3 ha accertato che una di queste cinque società ha partecipato a pratiche di elusione. Dalle risposte che la società ha fornito al questionario era evidente che essa non utilizzava il prodotto in esame, ma che importava dalla RPC cavi di molibdeno leggermente modificati che non rientrano nella descrizione del prodotto dell'avviso di apertura del presente riesame e solo dopo l'apertura dell'attuale inchiesta è stata riconosciuta la partecipazione a pratiche di elusione delle misure antidumping in vigore. Le sue risposte non sono state pertanto prese in considerazione ai fini dell'attuale inchiesta di riesame in previsione della scadenza.
- (114) Nessuno dei quattro altri utilizzatori che hanno collaborato ha importato il prodotto in esame dalla RPC: essi hanno acquistato il prodotto simile dell'industria dell'Unione. Due di queste società sono società di rivestimento. La terza società è un fabbricante di automobili che produce cambi di velocità per le proprie autovetture. La quarta società è un produttore di componenti per automobili. I dati presentati da quest'ultima sono risultati tuttavia insufficienti e non hanno potuto essere utilizzati. Dall'inchiesta è emerso che tutti gli utilizzatori hanno registrato utili durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nessuno dei quattro utilizzatori ha addotto alcuna argomentazione contro il mantenimento delle misure in vigore.
- (115) Sulla base di tali elementi e conformemente alle conclusioni formulate nell'inchiesta iniziale, è presumibile che il mantenimento delle misure non incida in modo particolarmente negativo sugli utilizzatori e non vi siano pertanto valide ragioni per concludere che la proroga delle misure antidumping in vigore sia contraria all'interesse dell'Unione.
- (116) Dopo la divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha sostenuto che, poiché il prezzo delle materie prime per i cavi di molibdeno è notevolmente diminuito durante il periodo in esame, tale diminuzione dovrebbe essere presa in considerazione in sede di calcolo del dazio antidumping in vigore. La stessa parte ha sostenuto inoltre che il mantenimento del dazio antidumping in vigore in un momento in cui il prezzo delle materie prime è diminuito in misura significativa costituisce un fattore di distorsione per gli utilizzatori dell'Unione che hanno un modello di business basato sui cavi di molibdeno cinesi.
- (117) Va osservato, in primo luogo, che il prezzo delle materie prime dei cavi di molibdeno è stato debitamente preso in considerazione. Il forte calo del prezzo delle materie prime è stato riconosciuto come uno dei fattori determinanti della diminuzione dei costi di produzione (cfr. considerando 86) e dell'incremento della redditività (cfr. considerando 92) dell'industria dell'Unione. In secondo luogo, va rilevato che lo scopo della presente inchiesta era quello di valutare se il dazio antidumping in vigore dovesse essere abrogato o lasciato in vigore a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 5, e non di modificare il dazio antidumping. In terzo luogo, il dazio antidumping in vigore è destinato a garantire parità di condizioni tra i produttori esportatori cinesi e l'industria dell'Unione. Pur avendo un'incidenza sui costi e, di conseguenza, sulla politica dei prezzi dei produttori di cavi di molibdeno, l'andamento dei prezzi delle materie prime (sia l'aumento sia la diminuzione) non ha alcun impatto sul livello del dazio antidumping in quanto tale. Pertanto, come illustrato nel considerando 114, il calo dei prezzi delle materie prime non ha un effetto distorsivo sugli utilizzatori, i quali possono scegliere se acquistare dai produttori esportatori cinesi o dall'industria dell'Unione. Infine, come spiegato al considerando 114, è stato constatato che tutti gli utilizzatori hanno registrato utili durante il periodo dell'inchiesta di riesame. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (118) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che non esistono validi motivi di interesse dell'Unione contrari alla proroga delle misure antidumping in vigore sulle importazioni dalla RPC.

F. MISURE ANTIDUMPING

- (119) Tutte le parti interessate sono state informate dei dati di fatto fondamentali e delle considerazioni in base ai quali si intendeva mantenere le misure antidumping in vigore. Dopo tale comunicazione è stato inoltre concesso loro un termine entro il quale potevano presentare le proprie osservazioni. La Commissione ha opportunamente e debitamente tenuto conto delle comunicazioni e delle osservazioni.
- (120) Dalle considerazioni sopra esposte consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della RPC, istituite con il regolamento (UE) n. 511/2010, dovrebbero essere mantenute.

- (121) Di conseguenza, la proroga delle misure per il prodotto in esame originario della RPC dovrebbe essere mantenuta anche in primo luogo per le importazioni di cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia ⁽⁹⁾, in secondo luogo per le importazioni dalla RPC di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm ⁽¹⁰⁾, e in terzo luogo per i cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm.
- (122) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con il codice NC ex 8102 96 00 (codici TARIC 8102 96 00 11 e 8102 96 00 19).
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1, è pari al 64,3 %.
3. Salvo diverse disposizioni si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽⁹⁾ Cfr. nota 3.
⁽¹⁰⁾ Cfr. nota 4.